



COMUNE DI CARIATI
(Prov. COSENZA)

***REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E
LA PUBBLICAZIONE SUL SITO
INTERNET COMUNALE DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO,
DELLA GIUNTA E DELLE
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI***

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
COMUNALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DELLE
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

Art 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del D .Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le modalità di diffusione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e delle determinazioni dirigenziali del Comune di Cariati mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Art. 2

PRINCIPI

1. L'art. 22 comma 1 della legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nelle forme, limiti, modalità ed ambito definiti dal D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il Comune di Cariati, alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, intende garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti, assicurando l'osservanza dei principi di pubblicità, oltre che secondo le modalità obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto, anche mediante:
 - a. la divulgazione a mezzo affissione, a mezzo stampa, mediante apposite pubblicazioni, mediante strumenti informatici e telematici od altra forma di comunicazione ritenuta utile ed efficace, di informazioni idonee ad assicurare la conoscenza di adempimenti, scadenze e servizi e degli atti a carattere generale dell'Ente in ordine all'organizzazione, alle funzioni e agli obiettivi;
 - b. la diffusione delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e delle determinazioni dirigenziali tramite il sito internet istituzionale del Comune.
3. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003).

Art. 3

SITO INTERNET

1. Tutte le notizie, i documenti, la modulistica e le informazioni idonee ad assicurare la conoscenza di adempimenti, scadenze e servizi e degli atti a carattere generale dell'Ente in ordine all'organizzazione, alle funzioni e agli obiettivi, vengono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune, appena possibile, mediante la loro trasmissione al Responsabile dei Servizi informatici in formato elettronico (floppy disk o e-mail). L'omessa pubblicazione sul sito di tali notizie, documenti ed informazioni per mancata trasmissione al Responsabile dei Servizi informatici è considerata responsabilità diretta dei Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi inadempienti, anche con riferimento alla valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato prevista dal C.C.N.L. per gli Enti Locali.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e le determinazioni dirigenziali vengono pubblicate, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, sul sito internet istituzionale del Comune.
3. Il testo delle deliberazioni viene pubblicato in forma integrale, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 4, una volta pubblicate all'Albo Pretorio tutte le deliberazioni adottate nella medesima seduta di Consiglio o di Giunta, e devono essere disponibili sul sito anche oltre i 365 gg consecutivi dalla pubblicazione. Tutti gli Uffici che predispongono le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, consegnano all'Ufficio Segreteria sia la versione cartacea che quella digitale (su floppy disk o per e-mail).
4. Le determinazioni dirigenziali vengono pubblicate in forma integrale, nel rispetto di quanto stabilito al

successivo art. 4, a cadenza quindicinale, mediante la comunicazione delle stesse al Responsabile dei Servizi informatici per l'inserimento sul sito, in formato elettronico (floppy disk o e-mail) nel formato **UFaa_xxxx**.doc o .pdf, dove **UF** è l'identificazione dell'Ufficio, **aa** sono le ultime cifre dell'anno e **xxxx** è la numerazione del registro delle determinazioni;

5. La pubblicazione sul sito internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.
6. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo ufficiale è quello cartaceo conservato dall'Ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla normativa in materia di diritto di accesso.

Art 4

ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Nel rispetto dell'art 22, comma 11, del D.Lgs. 196/2003, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziario.
2. Ai sensi del presente regolamento e del Decreto Legislativo citato si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
3. Pertanto, prima della pubblicazione sul sito internet delle deliberazioni di Consiglio, di Giunta e delle determinazioni dirigenziali, devono essere rimossi od oscurati dal testo delle medesime i dati sensibili e i dati giudiziari, nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.
4. Analogo procedimento deve essere seguito con riferimento ai dati personali, anche non sensibili, definiti all'art.4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003, in quanto relativa ad attività eccedente il limite di trattamento così come definito all'art. 19 del medesimo D.Lgs. 196/2003, nonché i principi generali di pertinenza e non eccedenza di carattere personale da includere negli atti destinati alla divulgazione.
5. Non vengono pubblicate sul sito internet le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 22 comma 1 della legge 241/1990.

Art. 5

PUBBLICITA'

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data idonea pubblicità, con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.